

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1015

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BRANDI e CASSIANI**

*Presentata il 25 febbraio 1964*

Rimozione e vendita di macchinario importato con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 ed all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'importazione di macchine da installare in stabilimenti agevolati dell'Italia meridionale ha luogo in esenzione doganale, che diviene definitiva quando è accertata l'installazione della macchina.

Se, per ipotesi, il macchinario viene distaccato dalla primitiva destinazione o alienato, la società, che ha usufruito dei benefici fiscali, è obbligata a reintegrare le imposte non corrisposte all'atto della importazione.

Per effetto del rapido progresso tecnico di questi anni ricorre la necessità di sostituire il macchinario utilizzato per 5 anni con altre macchine atte ad effettuare una produzione qualitativamente e quantitativamente migliore, idonea a sostenere la concorrenza sui mercati italiani ed esteri.

Alla carenza della vigente legislazione, che non stabilisce un termine oltre il quale il macchinario può essere rimosso o alienato senza il pagamento dei dazi doganali, il Ministero delle finanze, con circolare del 19 settembre 1960 n. 138 della Direzione generale delle dogane, ha cercato di ovviare in un certo senso, fissando un termine decennale dalla data di introduzione dei macchinari negli stabilimenti. (Le agevolazioni in parola si riferiscono sia all'esenzione dei dazi doganali

in caso di importazione sia alla riduzione al 50 per cento dell'imposta generale sull'entrata in caso di acquisto di macchinario di produzione nazionale).

Il Ministero dell'industria intervenne presso il Ministero delle finanze perché il termine venisse ridotto a 5 anni proprio in applicazione del criterio del rapido superamento dei macchinari per effetto del progresso della tecnica produttiva: il Ministero dell'industria faceva infatti presente che l'eventuale irrigidimento sul termine decennale avrebbe arrecato alle industrie operanti nel Mezzogiorno dell'Italia e nelle isole un danno molto grave, giacché esse verrebbero a trovarsi in condizioni di netta inferiorità nei confronti delle altre industrie operanti sia nel Nord e Centro Italia, sia negli altri paesi del M. E. C.

Il Ministero delle finanze rimise allora la questione al Consiglio di Stato per un parere sulla legittimità di tale provvedimento; ma quest'ultimo si pronunciò non solo in senso contrario alla possibilità di temperare il vincolo decennale previsto per i macchinari di cui trattasi, ma perfino sollevando dei dubbi sulla legittimità di tale termine non previsto dalla legge ma soltanto da una circolare ministeriale.

Stando così le cose è evidente che la questione potrà essere risolta solo con apposita norma di legge che completi le due precedenti, fissando in 5 anni il termine per la rimozione delle macchine, senza l'obbligo

della reintegrazione delle imposte non corrisposte per effetto delle note agevolazioni.

Sottoponiamo pertanto alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, che speriamo possa avere la vostra approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le macchine, acquistate con lo sgravio fiscale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 e dell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, potranno essere rivendute dopo 5 anni dall'acquisto senza che le imprese che hanno usufruito del suddetto beneficio siano obbligate a reintegrare le imposte non corrisposte all'atto dell'importazione, purché sia dimostrato che tale operazione sia resa necessaria da assoluta esigenza di rimodernamento delle imprese stesse.